CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2416

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GREGGI, COCCO MARIA, TOZZI CONDIVI, ALESSI, ALLEGRI, ALLOCCA, AMADEO, AMODIO, ARMANI, BALASSO, BARBERI, BARONI, BECCARIA, BERTÈ, BIMA, BARTOLE, BOFFARDI INES, BOLDRIN, BORRA, BOTTA, CALVI, CASTELLUCCI, CAVALIERE, CICCARDINI, DALL'ARMELLINA, D'ANTONIO, DEL DUCA, de STASIO, FANELLI, FORNALE, GIRAUDI, ISGRO', LOBIANCO, LONGONI, LUCCHESI, HELFER, IMPERIALE, MAGGIONI, MANCINI ANTONIO, PALMITESSA, PICCINELLI, PITZALIS, PREARO, REALE GIUSEPPE, REVELLI, RICCIO, SALOMONE, SANGALLI, SARTOR, SCIANATICO, SGARLATA, SIMONACCI, SORGI, STELLA, TAMBRONI, TARABINI, TERRANOVA, TRAVERSA, TURNATURI, VAGHI, VALEGGIANI, VILLA

Presentata il 13 aprile 1970

Nuove norme per la repressione del commercio illegale, la propaganda e l'uso illegittimo di stupefacenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta che abbiamo l'onore di presentarvi vuole essere anzitutto una prima risposta del Parlamento a fatti e fenomeni che hanno commosso, e stanno preoccupando, tutta l'opinione pubblica nazionale.

In questa proposta non proponiamo soltanto un generico inasprimento di pene, detentive e soprattutto pecuniarie, per i responsabili del traffico della droga, ma precisiamo anche pene diverse per le diverse responsabilità in questo traffico ed introduciamo norme a tutela delle vittime della droga, non liberate da ogni responsabilità ma considerate soprattutto come persone bisognose di particolare considerazione ed aiuto.

Non siamo evidentemente in condizioni di dare notizie ed informazioni precise e dettagliate sull'attuale consistenza del fenomeno in Italia.

A questo possono provvedere e dovranno provvedere le varie autorità di Governo che hanno competenza, funzione e mezzi specifici.

Noi riteniamo di poter dire che il fenomeno in Italia, almeno come fenomeno di massa, è agli inizi e riteniamo anche che la società italiana sia in condizioni di offrire, anche nei suoi giovani, resistenza – a questa piaga – maggiore che non altre società, in particolare perché in Italia la famiglia è ancora un istituto notevolmente forte, e perché in Italia quasi la totalità dei giovani e dei minori hanno ancora (a differenza di quanto avviene in paesi già più colpiti dalla droga, come gli USA) una condizione familiare e quindi psicologica, emotiva e sociale, sufficientemente stabile e positiva.

Queste più favorevoli condizioni nell'Italia di oggi non debbono far procrastinare o ridurre le necessarie difese, anche perché questa

presa di posizione legislativa dovrà essere naturalmente accompagnata da una più vasta e completa reazione sociale e pubblica, in particolare attraverso la scuola, la stampa e i mezzi audiovisivi.

* * *

Nell'articolo 1 della legge si modificano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, per la parte relativa ai comma quinto e sesto.

In questa legge non si faceva alcuna distinzione tra gli organizzatori e promotori del traffico di droga, i trasportatori, i diffusori, i dettaglianti e nessuna differenza neanche si faceva tra tutti costoro ed i consumatori della droga.

Così infatti suonava la prima parte del comma quinto di questo articolo: « Chiunque senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o chiunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni e con la multa da lire 300.000 a lire 4 milioni ».

Nel nuovo testo che proponiamo, non si parla più in questa parte di coloro che « impiegano e comunque detengono » stupefacenti, e per tutti gli altri responsabili si elevano le pene: con una reclusione da 3 a 15 anni e con una multa da lire 3 milioni a lire 50 milioni.

Queste stesse pene sono aggravate per chiunque abusi delle normali autorizzazioni e dei permessi governativi in questa materia.

Con l'articolo 2 di questa proposta di legge si modifica, e fortemente, l'articolo 17 della legge del 1954.

Questo articolo, stranamente così recitava:

« È fatto divieto di vendere, cedere o consegnare stupefacenti a persone di età inferiore ai 18 anni ».

Il contravventore della disposizione indicata al comma precedente è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 ».

Con la nostra proposta i responsabili delle azioni di cui all'articolo 2 della legge sono sottoposti alle stesse pene di cui all'articolo 1, però aggravate se la vendita, la cessione, la consegna di stupefacenti è fatta a persone di età inferiore ai 18 anni o anche a persone « già manifestatamente intossicate da stupefacenti ». Appaiono ovvie le ragioni di questi inasprimenti di pene, e crediamo sia più che giustificato l'incremento delle pene non soltanto quando vittime del traffico siano i minori ma anche quando vittime del traffico siano persone « già manifestatamente intossicate ».

Nell'articolo 3 si specificano i reati a carico dei « promotori od organizzatori » del traffico di stupefacenti, e si precisa che per questi responsabili le pene sono tutte aggravate.

Con l'articolo 4 si conferma la precedente disposizione penale circa l'arresto obbligatorio, e si aggiunge che è obbligatorio anche il ritiro della patente fino a un anno dopo la scarcerazione.

Con l'articolo 5 si configura in modo che noi riteniamo non soltanto più umano ma anche più veritiero, la condizione e le responsabilità di coloro che sono le vittime del traffico della droga.

Come già abbiamo ricordato, la legge del 1954 metteva queste ultime sullo stesso piano di responsabilità penale degli organizzatori e degli esecutori del traffico di droga, riservando per tutti, allo stesso modo, pene pecuniarie ed anche pene detentive.

Con l'articolo 5, coloro che sono « sorpresi nell'uso o trovati in possesso di stupefacenti per uso personale », sono puniti soltanto con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni. Non sono precisate le quantità nei limiti delle quali il possesso di sostanze stupefacenti si può definire « per uso personale »: si tratta di una valutazione che, in relazione al tipo di droga, sarà molto facilmente operata di volta in volta dalle autorità giudiziarie.

Questo articolo 5 contiene alcune innovazioni particolarmente importanti e doverose.

Anzitutto l'utente della droga o tossicomane, deve essere immediatamente sottoposto a controllo medico e, ove necessario, obbligatoriamente ricoverato a fini di disintossicazione, in un istituto specializzato.

Anche per i semplici utenti della droga si fa luogo al ritiro della patente mentre in caso di recidiva le pene pecuniarie sono aumentate, e può essere disposto l'arresto fino a 9 mesi.

Con l'articolo 6, si configura il reato di propaganda dell'uso di stupefacenti, stabilendo pene aggravate se il fatto è commesso « a mezzo della stampa, del cinema o della radio o televisione » oppure con « abuso di autorità o verso minori ».

Con l'articolo 7 si integrano alcune disposizioni, già contenute nell'articolo 19 della legge, circa alcuni obblighi dei medici, dei veterinari, dei sanitari, di enti assistenziali, di qualsiasi genere per cure mediche, precisando che tutte queste persone – per tutti i loro atti relativi a stupefacenti – debbono

tenere appositi registri o usare appositi ricettari, circa le modalità e l'uso dei quali si provvederà con il regolamento di attuazione della legge, di cui all'articolo 10.

L'articolo 8 impegna il Governo ad istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, dei « Centri clinici specializzati per la disintossicazione da sostanze stupefacenti ». Per ora questi centri dovranno essere istituiti in ogni città con più di 400 mila abitanti e dovranno essere caratterizzati da una netta separazione anche materiale, dagli ordinari istituti psichiatrici.

Questo provvedimento è consigliato dal fatto che sia gli interessati che i loro familiari oppongono vive e comprensibili resistenze al ricovero per cure specializzate in ospedali psichiatrici. D'altra parte il diverso carattere della condizione degli utenti della droga giustifica pienamente, anche sul piano strettamente medico, questo provvedimento.

L'articolo 3 della legge del 1954 prevede l'obbligo per il Governo di compilare un « elenco » delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, tenuto conto delle convenzioni internazionali e sentito il Consiglio superiore di sanità. Con l'articolo 9 della presente legge si obbliga il Governo a provvedere, entro 3 mesi dall'approvazione della legge, all'aggiornamento e alla integrazione di questo elenco per tenere conto di alcune ben note sostanze entrate di recente a far parte del giro degli stupefacenti.

Con il decimo ed ultimo articolo della legge si impegna il Governo ad emanare un regolamento di attuazione della presente legge e della legge del 1954, per tutte le parti per le quali è opportuno ed utile l'emanazione di norme regolamentari.

* * *

Onorevoli colleghi, riteniamo che questa proposta di legge contenga disposizioni utili e necessarie. Saremo comunque grati a chiunque, in sede di discussione alla legge, vorrà proporre emendamenti, modificazioni, integrazioni al fine di rendere più organica e più sicura la tutela di beni e di valori, per i quali e nel modo più ampio tutta la comunità nazionale ha dimostrato di essere particolarmente sensibile, ed oggi preoccupata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I commi quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sono sostituiti dal seguente:

« Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri o comunque detenga, ai fini di commercio, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti è punito con la reclusione da 3 a 15 anni e con la multa di lire 3.000.000 a lire 50.000.000. Le stesse pene si applicano, aggravate, per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o società che, pur essendo autorizzate ai sensi del primo comma, non siano in possesso del permesso indicato al terzo comma. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui al presente articolo, mette o procura che altri metta illegittimamente in commercio stupefacenti, è punito anch'esso con le stesse pene, aggravate».

ART. 2.

L'articolo 17 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, cede, o consegna stupefacenti a persone di età inferiore ai 16 anni, od a persone già manifestamente intossicate da stupefacenti, è punito con le stesse pene di cui al penultimo comma del precedente articolo, aggravate.

ART. 3.

Le pene di cui agli articoli precedenti sono raddoppiate per i promotori e gli organizzatori delle azioni delittuose.

ART. 4.

L'articolo 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, è sostituito dal seguente:

« Per i reati di cui ai precedenti articoli 5, 6, 17 e 18 della presente legge è obbligatorio il mandato di cattura, nonché il ritiro della patente di guida, che in caso di condanna è protratto sino ad un anno dopo la scarcerazione ».

ART. 5.

L'articolo 729 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al di fuori dei casi di legittima prescrizione medica, è sorpreso nell'uso, o è trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, è punito, salvo più gravi configurazioni di reato, con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Il tossicomane, sottoposto ad immediato controllo medico, sarà assegnato, ove necessario, a un ricovero obbligatorio in istituto specializzato, fino a disintossicazione.

Si provvederà in ogni caso all'immediato ritiro della patente di guida, da restituire non prima di 6 mesi dopo che siano state accertate condizioni di completa normalizzazione.

In caso di recidiva: le pene pecuniarie sono triplicate per la prima volta e nelle successive aumentate fino di 20 volte; è disposto l'arresto fino a 9 mesi; si procede al ricovero previsto nel secondo comma, ed al ritiro della patente di guida per la durata minima di un anno ».

ART. 6.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, faccia propaganda per l'uso degli stupefacenti oppure inviti, ecciti, induca o comunque determini

altri all'uso di stupefacenti, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con l'ammenda da uno a dieci milioni.

Le pene detentive sono raddoppiate e quelle pecuniarie sono triplicate, se il fatto è commesso a mezzo della stampa, del cinema o della radio e televisione, oppure se il fatto è commesso con abuso di autorità, o verso minori.

ART. 7.

Tutte le persone di cui all'articolo 19 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, debbono tenere apposito registro o usare appositi ricettari per tutte le prescrizioni od operazioni da esse emesse od autorizzate in materia di stupefacenti.

ART. 8.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà, eventualmente attraverso convenzioni con istituti privati, alla istituzione, in ogni città con più di 400.000 abitanti, di centri clinici specializzati per la disintossicazione da sostanze stupefacenti, anche materialmente separati dagli dagli Istituti psichiatrici.

ART. 9.

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo dovrà provvedere all'aggiornamento ed alla integrazione dell'elenco, di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041.

ART. 10.

Entro 6 mesi dell'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento di attuazione della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, con le integrazioni di cui alla presente legge.